

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA RICORSO

Nell'interesse di: **Roberta Perlongo**, PRLRRT78T52G273M, nata a Palermo il 12.12.1978 e ivi residente in Piazza Giovanni Amendola 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

contro: il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *altra parte resistente*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA**(C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, *altra parte resistente*;

nei confronti: di SATARIANO FRANCESCO, residente in Palermo alla Via Liguria n. 43 p. 01 I.4, e di MEGNA RICCARDO, residente in Palermo alla Via Cosenz Luigi 8 s.b p. 05 i. 24, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) delle **Graduatorie degli idonei e dei vincitori** del *Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza; delle **Graduatorie dei vincitori**

pubblicate in pari data sul sito di Formez Pa; della **Graduatoria dei vincitori di Palermo Codice PA- Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 unità (di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)**, ; della **Graduatoria degli idonei e vincitori di Palermo Codice PA- Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 410 unità (di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)**, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente;

- 2) dei ogni atto e/o verbale di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti;
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. Avviso recante il calendario di convocazione pubblicato in data 11.02.2022; e. ogni atto attinente le procedure di scorrimento; f. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

Per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, e quindi ottenere la corretta valutazione del Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente - Giurisprudenza;

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.a. in relazione alla errata valutazione dei titoli indicati e posseduti dalla ricorrente

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

In data 8 agosto 2021 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 62 dell'8 agosto 2021 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale avente ad oggetto: *“il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*, presso il distretto della Corte di Cassazione e i distretti delle diverse Corti di Appello.

Per quanto Qui di interesse, è bene sottolineare che per la Corte d'Appello di Palermo venivano previsti n. 410 unità (di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

L'art. 3 del bando prevedeva la suddivisione del concorso in due step procedurali: 1) valutazione titoli; 2) prova scritta digitale decentrata (per cui si prevedeva un massimo di 30 punti e una soglia di sbarramento di 21/30esimi) che prevedeva la somministrazione di 40 quesiti.

Per quanto attiene la valutazione titoli, l'art. 6 della lex specialis, al comma 2, prevede che *“...possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti:*

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso) [...] Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati;

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;

ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50:

La graduatoria sarebbe stata formata dal voto della prova scritta sommato al punteggio derivante dalla valutazione titoli.

In data 2 dicembre 2021, veniva pubblicato sul profilo personale di “Step-one 19” l’esito della prova e l’Avv. Roberta Perlongo apprendeva di essere idonea, avendo ottenuto un punteggio pari a **21,375**.

Seguiva la fase di valutazione dei titoli. E così in data 14.01.2022 la Pa ha pubblicato le Graduatorie degli idonei e dei vincitori sul sito di Formez Pa, accompagnate dall’avviso indicante che: a) per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l’immissione in possesso sarebbe partita dal **14 febbraio 2022**; b) tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso avrebbero partecipato, nelle giornate comprese tra il **20 e il 28 gennaio 2022**, alla procedura di scelta della sede (secondo un certo ordine di preferenza), tramite piattaforma informatica; c) l’immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito sarebbe avvenuta a partire dal **21 febbraio 2022**.

L’Avv. Perlongo, che è in possesso di Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento equipollente o equiparato in Giurisprudenza conseguito con votazione 104/110 oltre ad essere abilitata all’esercizio della professione forense, ha ottenuto il punteggio finale di **26,075 pt**, corrispondente alla 594esima posizione – profilo GIURI: al punteggio della prova scritta sono stati sommati spregiudicatamente soltanto **4,7 pt** per i titoli posseduti dalla candidata, in violazione di quanto previsto dallo stesso bando di concorso!

E, dunque, considerata la mancanza di qualsivoglia motivazione, si presume che alla ricorrente siano stati assegnati **punti 1,70 per il voto di laurea e punti 3,00 per l’abilitazione alla professione di avvocato; pertanto, i 2 punti aggiuntivi previsti dall’art. 6, comma 2, lett. b), sub-punto i.**

Palesamente errata è stata la valutazione dei titoli: la ricorrente, infatti, nella domanda di partecipazione al concorso indicava il possesso dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente – Giurisprudenza, conseguito l’11.02.2002, con votazione 104/110;
- Abilitazione all’esercizio della professione forense (nella sezione “Ulteriori titoli”)

Nella vicenda che Qui occupa, la candidata non ha visto assegnarsi i 2 punti aggiuntivi, e ciò senza alcuna motivazione o altra ragione giustificativa

In definitiva, alla Perlongo si sarebbero dovuti attribuire *in toto* **28,075 pt!**.

Allo stato, dunque, la ricorrente – a causa di un errore di valutazione della pubblica amministrazione – risulta idonea non vincitrice presso il Distretto della Corte d'Appello di Palermo.

Per tutto sinora argomentato, in ragione della palese illegittimità del *modus operandi* della Pa, alla ricorrente non resta che impugnare i provvedimenti amministrativi in oggetto per i seguenti motivi di

DIRITTO

- **Sulla posizione giuridica della ricorrente**

La ricorrente è *idoneo non vincitrice* del concorso in questione presso il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, essendosi collocata alla 594esima posizione profilo GIURI. Il suo interesse non è quindi soddisfatto: è opportuno segnalare peraltro – sotto il profilo dell'interesse ad agire – che l'assegnazione di un maggior punteggio garantirebbe alla ricorrente di divenire vincitrice, fermo restando che in ogni caso più alto è il punteggio in graduatoria maggiori possibilità avrà l'idoneo di prestare servizio presso la sede di preferenza, anche in vista di eventuali scorrimenti; inoltre, si specifica che la candidata concorsista vanta un interesse qualificato alla rettifica del punteggio già solo per l'aspirazione a vedersi assegnato un punteggio che rispecchia le proprie competenze nonché la propria esperienza professionale.

Il punteggio assegnato alla ricorrente non può dirsi adeguato e giusto, in quanto sullo stesso ha inciso lo scorretto *modus operandi* della Pa; un operato di certo illogico ed irragionevole che ha danneggiato la ricorrente all'esito della valutazione titoli.

I

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- 2. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Difetto di istruttoria.**
- 5. Motivazione carente, perplessa e generica.**
- 6. Violazione del legittimo affidamento.**
- 7. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 8. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 9. Violazione del *favor participationis*.**

10. Violazione del principio di proporzionalità.

11. Violazione dell'art. 51 Cost.

12. Disparità di trattamento.

13. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

14. Travisamento dei fatti.

15. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

16. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione ha fortemente pregiudicato la ricorrente.

Appare ingiusto, invero, che la Pubblica Amministrazione disattendendo totalmente quanto stabilito nel Bando, il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con detti principi: l'omessa assegnazione dei 2 pt ulteriori previsti dall'art. 6, co.2, lett. b) della *lex specialis* sul Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza ha arrecato un grave pregiudizio, impedendo all'Avv. Perlongo di collocarsi nella rispettiva Graduatoria dei vincitori e, dunque, di stipulare il contratto di lavoro, o comunque di ottenere una posizione più alta in Graduatoria.

Ed invero, il tenore letterale del bando non lascia spazio a particolari interpretazioni ermeneutiche: *“...possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: [...]*

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;

Come si evince dalla domanda di partecipazione in atti, la ricorrente ha indicato chiaramente di essere in possesso del Diploma di Laurea Vecchio ordinamento, il

quale – come pacifico – è equipollente o equiparato all’attuale Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico.

Non si comprende, dunque, sulla scorta di quali presupposti la Pa non abbia assegnato tali punti ulteriori, posto che – come noto – il bando di concorso è vincolante per i concorrenti e per la P.A., che non conserva alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 11/11/2019, n.5322) e considerato che, in ogni caso, la Graduatoria non reca alcun dettaglio sulla valutazione dei titoli risultando quindi deficitaria di motivazione sul punto.

In ogni caso, anche se vi fosse dubbio ermeneutico sulla detta clausola del bando, giova rammentare – per mero tuziorismo difensivo - che quest’ultimo deve essere interpretato in senso più favorevole al candidato concorsista (cd. *favor participationis*) e del principio della *par condicio concorsorum*, oltretutto del buon andamento amministrativo, del legittimo affidamento e della trasparenza. In effetti, le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando concorsuale, dovendosi, per l'effetto, escludere qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale e, anche in caso di incertezze, dovendo ritenersi comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni. Non risulta, quindi, possibile addivenire in via interpretativa ad un'integrazione delle regole di concorso, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale. Dal principio appena enunciato discende, come consequenziale esito ricostruttivo, che, nel caso di clausole o disposizioni tecniche di dubbia e/o incerta interpretazione, deve essere privilegiato il principio del *favor participationis* (cfr. ex multis T.A.R. , Napoli , sez. V , 07/10/2020 , n. 4315), inteso – chiaramente – in senso più ampio in riferimento al caso di specie.

L’art. 6 del bando del Concorso Ufficio del processo, in difetto di enunciati di segno opposto o di migliori specificazioni, letteralmente è da intendersi nel senso che i 2 pt. aggiuntivi devono essere assegnati a tutti coloro che risultano in possesso di uno dei titoli ivi indicati, tra cui rientra il Diploma di Laurea.

Del resto, l’accertamento che il Diploma di Laurea sia “titolo aggiuntivo”, superiore ad una semplice laurea triennale, è già stato oggetto di recente vaglio giudiziale: invero, il TAR Lazio – Roma, con ordinanza n.1739-2022, ha

espressamente sancito che “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (cfr. altresì TAR Lazio, Sez. III ter, n. 12613/2021). Da quanto enunciato discende che il titolo universitario della Perlongo deve essere qualificato come titolo aggiuntivo e valutato come tale, mediante assegnazione dei 2 punti ulteriori previsti dall’art. 6 della *lex specialis*.

*

II

1. **Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza.**
2. **Illogicità ed irragionevolezza.**
3. **Ingiustizia grave e manifesta.**
4. **Violazione del principio di equipollenza/equivalenza dei titoli accademici.**
 - 4.1. **Violazione e/o falsa applicazione dei DM 509/1999, DM 270/2004 e Decreto interministeriale del 9.7.2009**
5. **Violazione della *par condicio concorsorum*.**
6. **Difetto assoluto di motivazione.**
7. **Contraddittorietà dell’azione amministrativa.**
8. **Violazione del buon andamento.**
9. **Violazione del legittimo affidamento.**

Se, invece, la clausola del bando fosse stata intesa diversamente dalla P.a., e cioè – nei limiti dell’ “immaginabile” – nel senso che l’assegnazione dei 2 pt. ulteriori debba essere riservata solo per coloro che sono in possesso di “un percorso triennale”, allora l’operato amministrativo sarebbe comunque viziato da disparità di trattamento, illogicità ed irragionevolezza.

I 2 pt. aggiuntivi devono essere assegnati anche alla ricorrente nel senso indicato al precedente paragrafo; il bando deve essere letto così per garantire parità di trattamento e rispetto del principio di uguaglianza sia formale che – soprattutto – sostanziale.

Invero, vale la pena rammentare che nel nostro ordinamento le lauree magistrali, lauree afferenti il vecchio ordinamento nonché le lauree specialistiche conseguito a seguito di un percorso triennale (cd. 3+2) hanno pieno valore ai fini delle valutazioni nell'ambito dei concorsi pubblici. Equipollenza, peraltro, riconosciuta dalla stessa Pa, ove all'art. 2, co. 1 punto c), del bando di concorso – dopo aver elencato tutti i titoli necessari per l'ammissione al concorso – fa riferimento a **“titoli equiparati ed equipollenti”**. Da ciò il vizio della contraddittorietà dell'azione amministrativa: riconosce l'equipollenza tra titoli ma sembra disconoscere la medesima all'interno dello stesso atto amministrativo.

D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa è chiara nel ritenere che ove il bando richieda per la partecipazione ad una procedura evidenziale (concorso pubblico o procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, **con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo**, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28/08/2019, n. 5924). In altri termini, in capo alla P.a. non residua alcun margine di discrezionalità in merito alle valutazioni di equipollenza, in quanto quest'ultima è pre-definita *ex lege*. In effetti, dalla lettura congiunta del DM 509/99, del DM 270/04 e del Decreto interministeriale del 09 luglio 2009, unitamente alle Tabelle ad essi allegate, viene confermato quanto sinora detto.

Inoltre, l'operato amministrativo è contraddittorio: in altri concorsi pubblici banditi dalla stessa Pa, non si è configurata tale discriminazione legata alla durata temporale del ciclo di studio. E così, a titolo esemplificativo, l'art. 6 del bando del *Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche* (GU n.27 del 06-04-2021) non è presente invero una simile distinzione!

Del resto, si tratta di un *discrimen* totalmente immotivato quello introdotto – se così si interpretasse – dall'art. 6 della *lex specialis*, posto che né in quest'ultima né in altri atti concorsuali la P.a. ha enunciato le ragioni giustificative sottese ad una simile differenza di valutazione. Una simile circostanza è quanto più lontano dalle logiche meritocratiche.

E' lapalissiano considerare che in una maxi – procedura concorsuale come quella *de quo* e che ha visto un abnorme numero di *idonei* , 2 punti sui titoli comportano una grande differenza per l'interesse della ricorrente.

*

In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547). Ed ancora, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, **l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti e validamente indicati.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (aumento anche con riserva del punteggio, inclusione con riserva nella Graduatoria dei vincitori, etc.), considerato che come dichiarato da Formez PA con l'avviso pubblicato il 14.01.2022 sul sito di Formez PA (allegato in atti): tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso hanno partecipato, nelle giornate **comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022**, alla scelta delle sedi del distretto secondo un certo ordine di preferenza e, soprattutto, **l'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito è iniziata il 21 febbraio 2022**; in altre parole, seguiranno a brevissimo le assunzioni previa stipula dei contratti trattandosi di concorso cd. fast track. Inoltre, è bene sottolineare che, come si allega in atti, è stata pre-annunciata l'unione delle graduatorie distrettuali per coprire posti vacanti, e dunque appare strettamente necessario condere le invocate misure cautelari prima che vengano coperti posti vacanti.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa di operato amministrativo totalmente scriteriato: l'aumento, anche con riserva, del punteggio alla ricorrente le consentirebbe di ottenere una posizione più elevata in graduatoria o di essere inserita nella graduatoria dei vincitori e di prendere servizio (o avvicinarsi) verso la sede di prima scelta. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie.

Sulla istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono Qui richiamate.

Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari della ricorrente risultano talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che, come indicato con l'avviso pubblicato sul sito di formez pa, sono terminate le scelte delle sedi concorsuali secondo i rispettivi ordini di preferenza e in ogni caso sono in corso le immissioni in servizio, e quindi a breve verranno sottoscritti i contratti di lavoro. Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio; la concessione delle misure cautelari in senso monocratico consentirebbe per l'effetto di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi della ricorrente, già compromessi per via del *modus operandi* della P.a. resistente. Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica di parte ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

ISTANZA EX ART. 53 CPA

Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 cpa per quanto già esplicitato in merito agli imminenti step procedurali (scelta sedi – convocazione – stipula dei contratti – immissione in servizio), *si chiede* che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativo alla valutazione dei titoli della ricorrente;

In via cautelare: e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio della ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo alla ricorrente per come sopra indicato; disporre l'aumento del punteggio totale e quindi ordinare la rettifica delle graduatorie per come pubblicate e in tal senso ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 28.02.2022

Avv. Danilo GRANATA